

Nota UIL all'Avviso Comune

Nel corso dell'incontro del Coordinamento nazionale salute e sicurezza sul lavoro, svoltosi il 20 gennaio scorso insieme alle categorie e ai territori presenti abbiamo discusso del confronto in corso tra le parti sociali e il Ministero del Welfare in merito all'attuazione del D.Lgs.81/2008 e dell'Avviso comune relativo alle modifiche.

Diamo di seguito una lettura ragionata del testo dell'*Avviso comune delle parti sociali: modifiche al D.Lgs. 81/2008*, (in tondo le proposte datoriali e in corsivo i contenuti concordati tra le parti) che è stato consegnato nel corso della riunione del Coordinamento e che vi inviamo in allegato.

Innanzitutto va sottolineato che le richieste originarie delle 16 Associazioni imprenditoriali riguardavano 46 punti relativi a **semplificazioni della normativa** e che i punti di accordo riguardano solo 13 delle tematiche presentate.

1. Al primo punto troviamo la richiesta di reintrodurre ed ampliare le ipotesi di **semplificazione** già contenute nel 626 in tema di valutazione del rischio, tramite le procedure standardizzate **e tramite la autocertificazione**, eliminando alcuni dei vincoli che attualmente annullano in sostanza la possibilità di ricorrere a tali procedure

Nel testo concordato si è mantenuto il solo riferimento alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, con gli attuali limiti, senza fare alcun riferimento alla autocertificazione, individuando la definizione di tali procedure quale priorità tra i compiti della Commissione consultiva.

2. Con riferimento allo **stress lavoro-correlato**, quale oggetto di valutazione dei rischi, la richiesta riguardava la previsione che tale valutazione fosse condotta secondo apposite linee direttive emanate dalla Commissione consultiva.

*Considerando la novità della materia ed il vuoto di orientamenti condivisi tra le Parti e le Istituzioni in materia di valutazione del rischio stress si è convenuto di richiamare anche questo come **compito prioritario della Commissione consultiva** e*

di richiedere un rinvio per non più di 120 giorni per l'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione.

3. Le associazioni datoriali proponevano di sostituire la nozione di **data certa** (per la delega e per il documento di valutazione dei rischi) con la previsione della semplice attestazione della data.

*Considerando le difficoltà operative (da parte di qualcuno si ipotizzava la certificazione notarile) si è convenuto di modificare l'art. 16 comma 1 lettera a) nel modo seguente "che essa risulti da atto scritto e munito di data" e l'art. 28 comma 2 il documento ...redatto a conclusione della valutazione deve essere munito di **data attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro, del Rspg, del Rls /Rlst secondo le procedure definite dalle parti sociali**".*

4. La richiesta datoriale riguardante le proposte di **interpello** chiedeva che queste fossero vincolanti per il personale ispettivo al fine di uniformare e dare coerenza alla interpretazione ed applicazione della legislazione, eliminando, per chi si adegua alle indicazioni fornite ai quesiti, le relative sanzioni penali civili e amministrative.

*Al fine di rendere maggiormente incisivo – in termini di vincolatività per gli organi di vigilanza – lo strumento dell'interpello e di favorire una reale uniformità interpretativa sul territorio nazionale le parti hanno proposto di modificare il **comma 3 dell'art. 12** nel modo seguente: "Le indicazioni fornite ai quesiti...costituiscono **criteri vincolanti** (testo attuale: interpretativi e direttivi) per l'esercizio dell'attività di vigilanza".*

*Mentre **non sono state accettate le richieste relative alla eliminazione delle sanzioni per chi si adegua.***

5. La richiesta secca di parte datoriale relativa alle **verifiche delle attrezzature** era di "consentire la presenza di una pluralità di operatori per le verifiche delle attrezzature a pressioni e similari evitando la creazione di un monopolio, in particolare dell'Ispecl, anche al fine di dare certezza giuridica agli utilizzatori e a tutti i soggetti interessati alla applicazione della specifica normativa in tale materia, in attuazione di una precisa pronuncia del Garante della concorrenza".

*Si è riconosciuta l'esistenza di criticità legate ai meccanismi delle verifiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII, per cui vige l'obbligo di verifiche periodiche (art. 71 comma 11 e 12), criticità legate ai tempi degli interventi di competenza di Asl e Ispesl. Pertanto si è convenuto di modificare il comma 11 dell'art. 71 come segue "la prima di tali verifiche è effettuata dall'Ispesl che vi provvede nel **termine di 30 giorni** dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati notificati di cui agli artt. 12 e 14 del D.Lgs 25 febbraio 2000 n.93, per quanto di competenza. Le successive verifiche sono effettuate dalle Asl che vi provvedono nei termini di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati notificati di cui agli artt. 12 e 14 del D.Lgs 25 febbraio 2000 n.93."*

6. In tema di comunicazione all'Inail le Associazioni datoriali proponevano di **"eliminare gli adempimenti** che si sovrappongono, come nel caso della comunicazione all'Inail a norma dell'art.18 comma 1 lettera r) o che sono meramente formali ed a fini statistici" tra questi includevano anche quello previsto dalla **lettera aa)** che riguarda la comunicazione della presenza del Rls aziendale o territoriale e il suo nominativo.

*Al fine di migliorare i meccanismi delle **comunicazioni di cui all'art. 18 comma 1 lettera r)** le parti hanno concordato la seguente riformulazione: "comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro..., **entro 48 ore** dall'evento, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e ai fini assicurativi...". Inoltre l'obbligo a fini statistici scatta dalla scadenza del termine di **6 mesi dall'adozione del decreto interministeriale** previsto per il funzionamento del **Sinp** (che doveva essere emanato entro **180 giorni** dall'entrata in vigore dell'81).*

*Ovviamente non è stata presa in considerazione la richiesta di parte datoriale di **eliminare l'obbligo di comunicare all'Inail la presenza del Rls aziendale o territoriale (art.18 comma 1 lettera aa)**. L'eliminazione di questo obbligo scardinerebbe il Decreto legislativo 81 in una delle sue parti più significative,*

quella relativa all'estensione della rappresentanza e all'esercizio concreto di tale diritto per tutti i lavoratori anche quelli delle micro imprese.

7. Per quanto riguarda il libretto formativo la richiesta riguardava la necessità di collegare alla disponibilità di quest'ultimo l'obbligo di utilizzo previsto dalle attuali disposizioni legislative.

Si è concordato che gli obblighi relativi al Libretto formativo entrino in vigore quando questo sarà disponibile

8. La richiesta di parte datoriale riguardava la **esplicitazione della non obbligatorietà della formazione e delle visite mediche per autonomi e aziende familiari**, in quanto secondo le associazioni datoriali l'Allegato XVII introduce un'obbligatorietà delle visite mediche e della formazione per i lavoratori autonomi in base alle previsioni degli artt. 90 e 94 relative al committente, al responsabile dei lavori, al coordinatore.

Per i componenti le imprese familiari e i lavoratori autonomi si è concordato di chiarire nell'Allegato XVII che l'esibizione dei corrispondenti attestati sia necessaria esclusivamente laddove venga previsto da norme obbligatorie (ricordiamo quelle relative all'amianto).

9. La richiesta era relativa al sostegno per autonomi e aziende familiari relativamente agli obblighi previsti dall'art. 21 comma 2), in merito a visite mediche e formazione.

Si è concordato di chiedere interventi a sostegno (benefici e norme premiali) e specificando che tali attività sono anche da considerare ai fini della qualificazione delle imprese; pertanto vengono richiamati anche nell'art. 27 relativo alla qualificazione delle imprese.

10. La richiesta riguardava la eliminazione della notifica all'organo di vigilanza prevista dall'art.67 (che riprende una norma del 1956) relativa alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione di edifici in assenza di ulteriori notifiche e comunicazioni.

Le parti hanno convenuto di eliminare la notifica all'organo di vigilanza di cui all'articolo 67, relativa alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, laddove esistano già informazioni fornite a diversi fini quali quelle relative alla autorizzazione preventiva, al certificato prevenzione incendi, al permesso di costruire o alla Dia e alla richiesta di agibilità.

11. Sulla sorveglianza sanitaria la richiesta di parte datoriale mirava a **identificare le visite preventive e quelle preassuntive attribuendone la titolarità al medico competente**

Le modifiche al decreto '81 concordate e di seguito riportate lasciano invariate le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 300, relative alla **complessiva idoneità fisica** del lavoratore, mentre si individua la possibilità di effettuare in fase preassuntiva le visite preventive relative alla **idoneità del lavoratore alla mansione**. Stante la caduta dell'assunzione per chiamata numerica tramite l'ufficio di collocamento e la generale adesione alla assunzione nominativa da parte del datore di lavoro, le visite preventive in fase di assunzione, anziché costituire quindi elemento di discriminazione divengono esclusivamente elemento di garanzia per la salute del lavoratore.

Si è convenuto di consentire l'effettuazione delle visite mediche preventive in fase preassuntiva, sopprimendo la lettera a) del comma 3 dell'art. 41, introducendo inoltre il seguente testo come comma 2-bis "Le visite mediche preventive all'assunzione (specificando che si tratta di quelle di cui al comma 2 e quindi di quelle finalizzate ad identificare l'idoneità alla mansione), su scelta del datore di lavoro, possono essere svolte dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Asl. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'art.39, comma 3".

12. Formazione nel settore edile: la richiesta di parte datoriale è stata accettata.

Le parti hanno convenuto che per il settore edile sia prevista l'alternatività tra formazione aziendale del preposto e formazione dello stesso presso l'ente formativo deputato, Cpt scuole edili ove esistenti.

13. Le richieste riguardavano il solo settore agricolo e prevedevano **l'esclusione dal campo di applicazione del titolo II di campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola e forestale impropriamente inseriti nella definizione di luoghi di lavoro.**

*Le parti hanno convenuto di evidenziare la necessità di approfondire allo scopo di individuare soluzioni utili le criticità emergenti dalla lettura delle disposizioni del titolo II relativamente alla necessità di individuare i **mezzi di trasporto** come luoghi di lavoro ed alla regolamentazione riservata ai **campi, boschi ed altri terreni facenti parte dei un'azienda agricola o forestale ma non confinanti con il centro aziendale.***

Altre richieste di semplificazione di parte datoriale **rifiutate** dalle Organizzazioni sindacali:

- escludere i lavoratori somministrati dal computo per le aziende agricole
- prevedere Duvri e evidenza dei costi per la sicurezza negli appalti solo per appalti di una certa consistenza
- limitare l'evidenza dei costi ai soli costi da interferenze
- eliminare i compiti di raccordo tra medico competente e Ssn
- ridefinire la nozione di sito produttivo eliminando le situazioni di appalto
- ampliare le ipotesi di ricorso a Rspp esterni.

Mentre il confronto non ha toccato temi attinenti i Titoli tecnici del Decreto legislativo 81.

